

TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI

in composizione monocratica

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il G.U. dr. Alberto Iachini Bellisarii

ha emanato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. /2015 R.G.C. promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv. giusta mandato in calce all'atto

di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in

**ATTORE**

contro

S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. giusta mandato in

calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in

EQUITALIA CENTRO S.P.A., contumace, SOGET S.P.A.,

contumace

**CONVENUTE**

OGGETTO: opposizione alla esecuzione immobiliare ex art. 615 c. 2° c.p.c..

Conclusioni come da verbale di udienza del 14.12.2016.

**FATTO**

Con atto di citazione notificato il 6.7.2015, dopo aver proposto ricorso ex art. 615, c. 2° c.p.c., in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione il 12.5.2015 introduceva dinanzi a questo Tribunale il giudizio di merito contro s.p.a. (quale successore di s.p.a.), nonché Equitalia Centro s.p.a. e SO.G.E.T. s.p.a. per sentire accertare e dichiarare la nullità totale o parziale o l'illegittimità del contratto di mutuo fondiario del 28.6.2002 rep. n. .

Riferiva che dopo una fase iniziale nella quale aveva adempiuto agli obblighi contrattuali non aveva più versato le rate semestrali dovute, cosicché l'Istituto di credito gli aveva notificato in data 2.1.2011 atto di precetto per ratei scaduti e non pagati per euro 127.155,16 oltre ulteriori interessi di mora e, successivamente, aveva attivato la procedura n. /2011 R.G.Es. imm., nella quale era intervenuta So.g.e.t. S.P.A., avviando l'espropriazione dell'immobile concesso in garanzia, sul quale erano state iscritte ulteriori ipoteche da parte di Equitalia Centro s.p.a..



Aggiungeva che nelle more aveva corrisposto la somma di euro 79.567,20 all'Istituto mutuante, mentre euro 9.000,00 erano stati versati alla procedura esecutiva da un conduttore dell'immobile ed euro 15.000,00 erano stati corrisposti ad Equitalia s.p.a. da esso debitore e riferiva ancora che, dopo aver sottoposto il contratto di mutuo all'esame di un proprio consulente, aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione sulla base dei rilievi effettuati dal predetto CTP con elaborato che produceva.

In relazione agli asseriti vizi del contratto in esame rilevava che:

- nello stesso era stata inserita una commissione di estinzione anticipata pari al 2,50% del capitale restituito anticipatamente che portava il TAEG complessivo del finanziamento alla misura del 13,649% e, quindi, superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto;

- né nel contratto di mutuo del 28.6.2002, né nel successivo atto di erogazione e quietanza del 22.7.2002 erano indicati il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) o l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC).

A conferma di tali rilievi produceva l'elaborato peritale redatto dal dr. \_\_\_\_\_, corredato anche delle comunicazioni della Banca d'Italia concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 luglio – 30 settembre 2002, contenuti nel decreto ministeriale del 19 giugno 2002.

Con comparsa del 20.9.2015 si costituiva in giudizio l'Istituto di credito il quale eccepiva in via preliminare sia l'improcedibilità dell'opposizione in conseguenza del decorso del termine decadenziale di gg. 20 previsto dall'art. 617, c. 2° c.p.c., sia la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi; nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa stanti l'intervenuta accettazione di tutte le clausole contenute nel contratto del 28.6.2002 e l'insussistenza di interessi usurari. In particolare, anche se impropriamente (poiché il contratto in esame risale all'anno 2002), eccepiva che la L. 108/96 è irretroattiva e non si applica ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della stessa, ed aggiungeva che nel contratto in esame non sono stati pattuiti o applicati interessi usurari.

In ogni caso deduceva che nell'ipotesi di occasionale supero del tasso soglia sarebbe stato legittimo non l'azzeramento degli interessi applicati, come previsto dall'art. 1815 c.c., ma la sola sostituzione del tasso eventualmente usurario con quello soglia previsto per operazioni corrispondenti.

Rimanevano contumaci le altre convenute.

In corso di causa, su richiesta dell'attore, veniva disposta CTU in ordine alla quale le parti non proponevano osservazioni.



Completate le operazioni peritali, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'eccezione di improcedibilità della opposizione è infondata.

Sul punto la banca convenuta ha dedotto che l'opposizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 617, c. 2° c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.

Tale tesi non è meritevole di accoglimento poiché nel caso di specie l'opposizione non ha riguardato la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dell'atto di esecuzione ma, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e sulla base della asserita insussistenza e/o erronea determinazione del debito, ha avuto ad oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Sul punto è stato più volte precisato dalla Suprema Corte (sez. III, 25/11/2002, n. 16569; cfr. anche sez. III, 06/04/2006, n. 8112; sez. III, 03/08/2005, n. 16262) che "in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme (il rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo; il pagamento degli interessi sugli onorari liquidati nello stesso giudizio; il pagamento degli onorari per l'atto di precetto), investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto."

II. Analogamente è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, tenuto conto che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sez. II, 29/01/2015, n. 1681; sez. II, 27/01/2012, n. 1236) la



relativa valutazione deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati.

Nel caso di specie l'attore ha prodotto sin dal momento della costituzione la perizia contabile esplicativa dei rilievi mossi in citazione, tanto che la convenuta ha potuto svolgere diffuse ed argomentate controdeduzioni.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata, nei termini di seguito precisati.

III. Il CTU ha redatto esaustiva relazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi, considerato che le parti, entro il termine loro assegnato, non hanno mosso alcuna osservazione in relazione ai suoi contenuti e che gli unici rilievi sono stati sollevati dalla convenuta nella comparsa conclusionale.

Il Perito, nel dare risposta ai quesiti assegnatigli, ha rilevato e riferito quanto segue: "Come già precisato il contratto di mutuo prevedeva, all'art. 6, una commissione per l'estinzione anticipata, in caso di ammortamento al tasso fisso, pari al 2,50% del capitale restituito anticipatamente. Il contratto garantisce al contraente, mediante espressa clausola, la facoltà di terminare l'operazione in anticipo rispetto alla conclusione naturale del piano di ammortamento e regola tale ipotesi attraverso il pagamento dell'ultima rata, del capitale residuo, di eventuali rate scadute e di una commissione una tantum calcolata in percentuale sul capitale residuo con applicazione dell'aliquota del 2,50%. Ebbene, ipotizzando che il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 1, come il contratto gli dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 13,64%, calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni di Banca d'Italia del 2009. Il TAEG così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto, pari all'8,430%."

Stanti tali conclusioni, va risolta la questione – per il vero dibattuta – se, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato al mutuo in esame, debba tenersi conto anche della commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito (determinata nella misura del 2,50%), alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, c. 5° L. 108/96 a tenore del quale "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Questo Giudice ritiene di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 350/2013, secondo la quale "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori". Tale



decisione, del resto, non è isolata, ma ripropone quanto già statuito dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 5324/2003 e 14899/2000, anche in adesione a quanto deciso dalla Corte Cost. con sentenza 25.2.2002 n. 29.

Ed infatti la finalità perseguita dal legislatore al momento della emanazione della L. 108/96 era quella di contenere i tassi anomali, ricomprendendo nel relativo calcolo, ai fini della disciplina anti - usura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.

Dalla applicazione di tale principio consegue che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo per cui è causa, deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto, ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria, ecc.), sia quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata.

Tale ultima commissione, infatti, come ritenuto recentemente anche da altri Tribunali (cfr. Trib. Bari, 19/10/2015; Trib. Pescara, 28/11/2014; Trib. Ascoli Piceno, 30/06/2014), rappresenta certamente un costo del mutuo erogato, anche se incerto nell'an e nel quantum, in considerazione del fatto che essa, al pari degli interessi di mora, dipende da un fatto del mutuatario; il relativo calcolo deve essere effettuato in relazione al capitale concesso a mutuo, dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che bisogna certamente considerare anche l'ipotesi che l'estinzione anticipata venga richiesta già prima o immediatamente dopo il pagamento della prima rata.

In proposito, sulla base delle disposizioni vigenti, non può essere applicato il "principio dell'effettività" richiamato dalla convenuta, poiché gli oneri contrattuali devono essere computati ai fini dell'eventuale supero del tasso usurario anche se soltanto pattuiti e non corrisposti.

Dalle considerazioni che precedono consegue che al contratto in esame va applicato il disposto dell'art. 1815, c. 2° c.c., secondo il quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."

Il CTU nel dare risposta al quesito C) ha rilevato e riferito che "applicando la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., senza la previsione di alcun interesse, né corrispettivo né moratorio a carico del mutuatario, si determina un debito a carico del mutuatario, alla data del precetto, pari ad euro 116.464,74. Si attesta, altresì, alla data dell'inizio delle operazioni peritali (14 marzo 2016), un debito a carico del mutuatario pari ad euro 28.097,54."



IV. Le considerazioni che precedono sollevano questo Tribunale dall'onere di valutare approfonditamente la domanda proposta in via subordinata, di applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB c. 7°, che pure risultava ad un primo esame fondata, visto che il CTU ha rilevato che "né sul contratto di mutuo, né sul successivo atto di erogazione e quietanza si riscontra l'indicazione del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) o, in alternativa, dell'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo)."

Ed infatti, l'introduzione soltanto nell'anno 2003 (con deliberazione CICR 4 marzo 2003 e con Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003) dell'obbligo di indicare il parametro I.S.C./T.A.E.G. dedotta dalla convenuta non è idonea a superare le previsioni contenute nel citato art. 117 che, al comma 7°, dispone "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora."

V. Per tutte le considerazioni esposte sub III., ai fini della rideterminazione del saldo debitorio a carico del mutuatario, tenuto conto che nessuna osservazione alla CTU è stata mossa dalle parti nel termine assegnato, si ritiene di poter fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il Perito.

Da tanto deriva che il debito a carico del mutuatario alla data del 14 marzo 2016, tenuto conto dei pagamenti effettuati, ammonta a euro 28.097,54, e non alla somma minore o maggiore dedotta, per quanto di rispettivo interesse, da entrambe le parti.

Conseguentemente, la domanda di "dichiarare estinto – venuto meno il diritto della Banca dell'Adriatico s.p.a. ad agire in via esecutiva e per l'effetto dichiarare estinta la stessa" non può essere accolta.

In considerazione della reciproca soccombenza le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti nella causa civile iscritta al n. /2015 R.G.C., ogni altra istanza disattesa e respinta così decide:

accoglie parzialmente la domanda principale e ridetermina il debito dell'attore in euro 28.097,54;

condanna a corrispondere a S.P.A. la somma di euro

28.097,54, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;

rigetta la domanda di declaratoria della estinzione della procedura esecutiva n. /2011 R.G. Es.

Imm. promossa dalla convenuta;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Chieti 6 aprile 2017

IL G.U.



dott. Alberto Iachini Bellisari

